

COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

R E G O L A M E N T O

T A S S A P E R L O S M A L T I M E N T O

D E I R I F I U T I S O L I D I U R B A N I

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 54 DEL 17.05.1994

APPROVATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE DECISIONE

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PUBBLICATO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

A P P L I C A Z I O N E D A L L ' 0 1 . 0 1 . 1 9 9 4

ART. 01

-----

E' istituito già da diversi anni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni già disciplinato dal Regolamento Comunale adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 24 del 31.03.1987, ai sensi ed in applicazione del D.P.R. 10.Settembre.1982 n. 915 il quale è regolamentato dagli articoli seguenti in applicazione del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 02

- 
- 01 - Il servizio di raccolta rifiuti è svolto giornalmente escluso i giorni festivi, su tutto il territorio Comunale;
  - 02 - Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, da determinare in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta situato nella zona servita;
  - 03 - Tenuto conto del disposto dell'Art. 09 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915, gli occupanti o detentori di insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta rifiuti, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini;
  - 04 - Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o dimora dell'utente o è effettuato con grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo comma;
  - 05 - Nelle zone esterne al centro abitato, nel caso in cui il Comune deliberi di svolgere il servizio limitatamente a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente comma 02;
  - 06 - L'interruzione temporanea del servizio per motivi Sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie Nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo

dell' interruzione, fermo restando il disposto del comma 04.

ART. 03

RIFIUTI EQUIPARATI.

- 01 - Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell' ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa tassa, con il presente Regolamento Comunale, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell' Art. 04 primo comma lettera e) del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantità e non rientrano nelle tipologie di qualità indicate nel presente regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell' Art. 02, quarto comma, n. 01, seconda parte, del Decreto sopracitato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo Art. 05 comma 03. Sono assimilati ai fini dell' applicazione della Tassa di cui al presente articolo i rifiuti urbani di cui al 3° comma dell' Art. 02 del D.P.R. n. 915/1982. rientranti nelle Cat. 02, 03, 04, dell' Art. 08 del presente regolamento che non siano resti di produzione industriale e che non superano un' ingombro di mc. 0,50 e di peso non superiore a Kg. 30.

ART. 04

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

- 01 - Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo, di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, di cui all' art. 01, ne può essere inferiore al 50 % del costo di esercizio. Ai fini dell' osservanza del limite minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazione Ufficiale e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
- 02 - Il costo di esercizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell' Art. 67, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917. Fra i costi

di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli Enti proprietari ai sensi dell' Art. 44 del D.P.R. 04 Ottobre 1986, n. 902 da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

- 03 - Dal costo determinato in base al disposto di cui al comma 2 sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all' Art. 02, terzo comma, n. 03 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti da recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell' Art. 10, comma 2.

#### ART. 05

---

#### PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI.

---

- 01 - La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio Comunale in cui il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli n. 01 e 02 fermo restando quanto disposto dall' Art. 02, comma 04. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ad al fabbricato.
- 02 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno; qualora queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 03 - Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 04 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la 2ª categoria

- di appartenenza, ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
05. - Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa Comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale e di protezione civile ovvero da accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 06  
-----

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.  
-----

- 01 - La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'Art.05 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le stesse aree.
- 02 - Per le parti comuni del condominio di cui all'Art.1117 del C.C. che possono produrre rifiuti ai sensi dell'Art. 05, il Comune, qualora la relativa superficie non è dichiarata nella denuncia, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in relazione inversa al numero di condomini: resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 03 - Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte ad uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 04 - E' fatto obbligo all' amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3, di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 Gennaio di ogni anno, l' elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 07  
-----

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.  
-----

- 01 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione

tributaria.

- 02 - L'obbligazione decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui è cominciata l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione e di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministratore con le modalità di cui all'Art. 06 comma 3.
- 03 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la domanda della cessazione debitamente accertata.
- 04 - In caso di mancata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 08

-----  
COMMISURAZIONI E TARIFFE.  
-----

- 01 - La tassa è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;
- 02 - Le tariffe sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, secondo le seguenti Categorie:
- 1° CATEGORIA = Locali destinati ad uso di abitazione e relative dipendenze, per ogni metro quadrato.
- 2° CATEGORIA = Locali destinati ad uso di pubblici uffici a studi professionali, ad agenzie di viaggio e di rappresentanza ed istituti di credito e di assicurazione;
- 3° CATEGORIA = Locali destinati ad uso di esercizi commerciali, a negozi di qualsiasi genere, magazzini di deposito, alberghi diurni, istituti di bellezza, barbieri, parrucchieri e simili;

4ª CATEGORIA = Locali destinati ad uso di stabilimen  
industriali, teatri, cinematografi, circoli  
istituti privati ed altre collettività;

ART. 09  
-----

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO.  
-----

- 01 - Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
- 02 - Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
- 03 - La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
- a) Abitazione con unico occupante.
  - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia dichiarata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente che non si intende cedere in locazione o in comodato l'alloggio, salvo accertamento da parte del Comune.
  - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 04 - La tariffa unitaria può essere ridotta:
- a) Di un importo non superiore ad un terzo, quando l'utente dimori per un periodo superiore a sei mesi in località fuori del territorio Nazionale.
  - b) Di un importo non superiore al 30% per gli agricoltori che occupano parte della costruzione rurale.
- 05 - Le riduzioni delle tariffe e delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo;
- 06 - Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi 3 e 4; in difetto si

provvede al recupero del tributo, a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo, alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall' art. 18;

ART. 10

AGEVOLAZIONI.

01 - Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 05 ed alle tariffe di cui all'art. 09 si dispongono le seguenti deduzioni, esenzioni ed agevolazioni;

DEDUZIONI

Non vengono conteggiate le aree adibite a mera funzione ornamentale ( aiuole, spazi verdi ecc; ).

ESENZIONI

Non sono soggetti a tassa i seguenti edifici indicati ai nn. 2 e 3 dell' art. 108 del T. U. per la finanza locale:

- a) Edifici adibiti al culto escluse, in ogni caso, le abitazioni dei Ministri del culto;
- b) Edifici adibiti ad uffici pubblici Comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) Le abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a 50 mq, non di proprietà del contribuente, quando lo stesso dichiara di non possedere altri redditi all' infuori della pensione sociale INPS e non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;
- d) I locali condotti da, istituti di beneficenza, i quali dimostrano di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiori ad 1/4 della spesa annua stessa;
- e) I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
- f) I locali adibiti a cabine elettriche dell'ENEL;

AGEVOLAZIONI.

A1 locali adibiti ad attività sociali, ricreative, culturali non

aventi fini di lucro, verrà applicata una riduzione pari al 50%.

Le esenzioni e le riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11

DELIBERAZIONI DI TARIFFA

- 01 - Entro il 31 Ottobre il Comune delibera, in base alle categorie contenute nel presente regolamento, le tariffe per metro quadrato di superficie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini previsti si intendono prorogate le tariffe relative all'anno precedente;
- 02 - Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi al costo del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo, ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
- 03 - Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'art. 25 della L. 24 Aprile 1989 n. 144 e dell'art. 21 del D.L. 18 Gennaio 1993 n. 08, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 Marzo 1993 n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre al termine di cui al comma 1.
- 04 - Le deliberazioni, tariffarie divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68 del D.Lsg. 507/93 e cioè che in caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 12

DENUNCE

- 01 - I soggetti di cui all'art. 06 presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti e forniti dal Comune stesso.
- 02 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 03 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale, o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 04 - La dichiarazione è presentata e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale e negoziale.
- 05 - L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro Postale.
- 06 - In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernente i locali ed aree interessati, gli uffici Comunali sono tenuti ad invitare gli utenti a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 13

---

A C C E R T A M E N T O

---

- 01 - In casi di denuncia infedele e incompleta, l'ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di

presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all' art. 7 comma 2, avviso di accertamento in rettifica; a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l' ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la denuncia.

- 02 - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione chiesta, indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionale, accessori, sopratassa ed altre penalità.
- 03 - Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- 04 - Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### ART. 14

#### R I S C O S S I O N I

- 01 - L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidate sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.13 comma 1, è iscritto a cura del Funzionario responsabile di cui all' art. 16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza entro il 15 Dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
- 02 - Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi

o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

- 03 - Gli importi di cui al primo comma sono riscossi in n. 04 rate bimestrali alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendenza di finanza. Su istanza del contribuente iscritto in ruolo il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di n. 02 rate consecutive l'intero ammontare iscritto in ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto al pagamento dell'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 07% per ogni semestre o frazione di semestre.
- 04 - Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto concerne il tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11 - 12 esclude il primo comma, 13 - 18 primo e terzo comma, 20 secondo comma, 21 secondo comma, 23 - 24 esclusa la seconda parte del primo comma, 25 - 26 escluso l'ultimo comma, 27 - 28 - 29 - 30 - 31 e 42 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602.
- 05 - Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 602 e nel D.P.R. 28 Gennaio 1988 n. 43.
- 06 - Si applica l'art. 298 del Regio Decreto 14 Settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni.

#### ART. 15

#### POTERI DEL COMUNE

- 01 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche tramite le convenzioni di cui all'art.13 comma 4, l'ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; Può utilizzare dati acquisiti legittimamente ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici ed enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e

notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

- 02 - In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli Agenti di Polizia Urbana o i Dipendenti dell' Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile di cui all'art. 13 comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima delle verifiche, possono accedere ad immobili soggetti alla tassa del suolo fine della rilevazione della destinazione e della visura delle superfici, salvo i casi di immunità e di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
- 03 - In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall' art. 27 e 29 del Codice Civile.

ART. 16

F U N Z I O N A R I O   R E S P O N S A B I L E

- 01 - Il comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati; Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 02 - Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 17

R I M B O R S I

- 01 - Nel caso di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o del provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

- 02 - Lo sgravio o rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 07 commi 3 e 4, e disposto dall'ufficio Comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 03 - In ogni altro caso il rimborso e lo sgravio del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- 04 - Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 18

SANZIONI

- 01 - Per l'omessa o tardiva o incompleta denuncia originaria di variazioni si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto per gli anni a cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa è ridotta al 5 e al 20% per i tributi la cui denuncia sia stata presentata con un ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese.
- 02 - Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa si applica una soprattassa pari al 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- 03 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dall'elenco di cui all'art. 6 comma 4 si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 (Cinquantamilalire) a L. 150.000 (Centocinquantamilalire) da determinare in base alla gravità della violazione.
- 04 - Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
- 05 - Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza alle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata

iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il versamento fino alla data di consegna alla Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

- 06 - Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario e riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 17.

ART. 19

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 01 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico e aree gravate da pubblico passaggio, è istituita la tassa da applicare in base alla tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
- 02 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non inferiore al 50%.
- 03 - In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 08 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 04 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto della occupazione con il modulo di versamento relativo alla suddetta tassa e previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93, e in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello.
- 05 - In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 06 - Per l'accertamento in rettifica e d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le Norme stabilite dal presente

capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. Si applicano le esenzioni e riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'art.10.

ART. 20  
-----

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
-----

- 01 - Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, terzo comma, del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e alla tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, semprechè il servizio di smaltimento sia stato attivato ed organizzato nella zona di esercizio dell'attività suddetta. A tal fine si applica la determinazione delle qualità e quantità indicate all'art. 3 del presente regolamento.
- 02 - In prima applicazione della nuova normativa sono valide le classificazioni delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo come previsto dall'art. 8. Entro il 31 Ottobre 1995 per decorrere dal 1° Gennaio 1996, saranno determinate le nuove classificazioni ai sensi del D.Lgs. n. 507/93.
- 03 - Le disposizioni modificative di cui al presente regolamento sono immediatamente applicabili relativamente a quelle previste al comma 2, ad eccezione di quelle previste dall'art. 59 del D.Lgs. 507/93 comma 2, secondo periodo, art. 63 commi 2 - 3 e 4 art. 64 comma 2 secondo periodo, art. 66 e 72 commi 3 - 4 - 5 e 6 che hanno decorrenza dal 1° Gennaio 1995.
- 04 - Le tariffe per l'anno 1994 sono state approvate entro il termine previsto dal D. Lgs. 507/93 del 28.02.1994. Mentre si estende al 30 Novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, ai sensi dell'art. 79 del sopracitato Decreto.
- 05 - Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art.61, commi 1 e 2 del D.L. 507/93 per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana gestiti in regime di privativa Comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma, n.3), del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione

del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

- 06 - In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 12, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione e riduzione nonchè l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63 del D. Lgl. 507/93, sono presentati entro il 30 Settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.
- 07 - I termini di accertamento e di riscossione di cui agli art. 13 - 14 e 15 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell' art. 74 comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base a normativa precedente, non formati alla data del 1° Gennaio 1994 possono essere formati ed emessi entro il termine del 15 Dicembre 1996.

ART. 21

E F F I C A C I A

Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 1994. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari Comunali, salva l'applicazione in via transitoria delle norme previste nell' art. 80 del D.Lgs. n. 507/93.

=====

immobili urbani ed extraurbani per consentire una distribuzione equa del carico fiscale e si chiede inoltre che il servizio per le zone periferiche venga potenziato con contenitori di idonea capacità. La mozione è approvata all'unanimità per alzata di mano.